

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 30/09/2022
in vigore dal 1° gennaio 2023

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Istituzione e presupposto dell'imposta
Art. 3	Soggetto passivo e Agente contabile di fatto
Art. 4	Misura dell'imposta e periodo di applicazione
Art. 5	Esenzioni
Art. 6	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dichiarazioni
Art. 7	Versamento dell'imposta
Art. 8	Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on-line
Art. 9	Interventi da finanziare
Art. 10	Disposizioni in tema di accertamento e controlli
Art.11	Sanzioni
Art.12	Riscossione coattiva
Art.13	Rimborsi
Art.14	Contenzioso
Art.15	Funzionario responsabile dell'imposta
Art.16	Disposizioni finali e transitorie
Art.17	Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal primo gennaio 2012, subordinatamente all'emanazione del provvedimento regionale di inserimento nell'elenco delle località turistiche della Regione Toscana.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castagneto Carducci di seguito indicate, fino a un massimo di trenta pernottamenti consecutivi:
 - Alberghi
 - Residenze turistico-alberghiere
 - Affittacamere
 - Bed & breakfast
 - Agriturismi
 - Agricampeggi
 - Campeggi
 - Villaggi turistici
 - Aree di sosta
 - Parchi di vacanza
 - Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
 - Case per ferie
 - Case e appartamenti per vacanze
 - Residenze d'epoca
 - Residence
 - Alberghi diffusi
 - Locazioni turistiche

Articolo 3

Il Soggetto passivo e l'Agente Contabile di Fatto

1. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona che, non residente nel Comune di Castagneto Carducci, pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 comma 3.
2. L'Agente Contabile di Fatto è il gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta la persona tenuta al pagamento dell'imposta di soggiorno.

Articolo 4

Misura dell'imposta e periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 comma 3, tenendo conto

- delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.
 3. L'imposta si applica per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 4. E' confermata la misura dell'imposta e il periodo determinato nell'anno precedente, se non modificati con nuovo provvedimento dell'Amministrazione Comunale effettuato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. I minori entro il dodicesimo anno d'età;
 - b. I gruppi scolastici in gita didattica e i loro accompagnatori;
 - c. Le persone che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
 - d. Le persone che, non residenti nel Comune di Castagneto Carducci, prestano attività lavorativa nel territorio comunale;
 - e. Le persone che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f. I portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;
2. L'esenzione di cui ai punti b) c) d) e) f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dichiarazioni

1. I gestori delle strutture ricettive, relativamente all'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili di fatto in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale di denaro (c.d. maneggio di denaro) e beni di pertinenza pubblica, hanno l'obbligo di:
 - a) dichiarare, entro 15 giorni dalla fine di ciascun quadrimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si rifiuti di versarla, il gestore è comunque tenuto a corrispondere l'imposta di soggiorno al Comune, in quanto è responsabile del pagamento della stessa, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi del comma 1-ter, art. 4 del D.Lgs. 23 del 14/03/2011 (D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020). La dichiarazione, effettuata a mezzo procedura telematica secondo le modalità indicate sul sito del Comune oppure, in caso di impossibilità, eseguita sulla base della modulistica predisposta dal Comune e scaricabile dal sito internet www.comune.castagneto-carducci.li.it, deve essere trasmessa al Comune con le seguenti modalità:
 - Tramite e-mail certificata all'indirizzo: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
 - tramite fax al n. 0565/777241
 - Tramite il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune
 - b) conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Castagneto Carducci.

- c) esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
- d) informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, indicando la misura applicata e le tipologie di esenzioni.
2. L'agente contabile di fatto è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere conto della propria gestione trasmettendo al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale.
3. Ai sensi dell'art. 70 comma 2 della legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016, chi inizia l'attività di locazione turistica di immobili o porzioni di essi deve dare comunicazione al comune mediante l'apposita modulistica. In caso di cessazione il gestore della struttura ricettiva dovrà farne comunicazione scritta.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, entro il termine del periodo del soggiorno, o secondo le modalità previste dai portali telematici.
2. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che gestisce i portali telematici, provvede alla riscossione dell'imposta rilasciando quietanza della somma riscossa. Le quietanze rilasciate dovranno essere conservate per un periodo di cinque anni.
3. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari a euro 0,49 (quarantanove centesimi).
5. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che gestisce i portali telematici effettua il versamento al Comune di Castagneto Carducci, delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun quadrimestre solare (15/05 – 15/09 – 15/01) con le seguenti modalità:
 - Mediante F24;
 - Mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Tesoreria Comunale;
 - Mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

Articolo 8

Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on-line

- 1 I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on-line che mettono in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare, ai quali sono demandate la prenotazione ed il pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni e/o dei corrispettivi, possono stipulare con il Comune di Castagneto Carducci specifiche convenzioni per l'incasso ed il riversamento dell'imposta di soggiorno;
- 2 In tali casi l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno, e comunque prima del check-out.
- 3 Se il soggetto passivo provvede al pagamento anticipato dell'imposta, ad esempio al momento della prenotazione, il relativo importo viene determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al tempo del pagamento.
- 4 I portali telematici e le piattaforme on-line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione, assumendo per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma gli obblighi di rendicontazione secondo quanto stabilito dalla convenzione.

- 5 Gli adempimenti relativi alle comunicazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, restano a carico dei gestori delle strutture ricettive, sono tuttavia fatte salve eventuali espresse previsioni convenzionali in parziale deroga della presente disposizione, avente carattere generale.
- 6 Restano a carico delle strutture ricettive e dei gestori tutte le attività riguardanti i pernottamenti prenotati od offerti al di fuori delle piattaforme, ivi compresi gli obblighi di riscossione, riversamento e rendicontazione.
- 7 I portali telematici e/o le piattaforme on-line applicano le esenzioni di cui al precedente art. 5 mediante procedimenti di rimborso gestiti direttamente, su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione al Comune di Castagneto Carducci.
- 8 Gli atti convenzionali possono stabilire specifiche e/o più dettagliate modalità operative per l'attuazione degli obblighi previsti e per le attività di controllo.

Articolo 9

Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011:
 - a) Interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
 - b) Interventi di manutenzione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento e controlli

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le disposizioni di cui all'art. all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a esibire o trasmettere atti, documenti e ricevute;
 - b) Inviare, ai gestori delle strutture ricettive, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati, ivi compresi i dati delle presenze;
 - c) Avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive, previa richiesta ai competenti uffici pubblici, quali ad esempio la Questura di Livorno per le schede alloggiati e la Provincia di Livorno per le comunicazioni sul movimento turistico.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 471.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile del pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma del 100 per cento dell'importo dovuto, di cui all'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 terzo periodo.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) da parte del responsabile del pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari a € 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. Per le violazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, in caso di mancata esibizione o produzione di documenti da parte dei responsabili del pagamento dell'imposta, si applica, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria, pari a € 200,00 per le strutture ricettive fino a 10 posti letto, pari a € 300,00 per le strutture ricettive da 11 fino a 20 posti letto, pari a € 500,00 per tutte le altre strutture ricettive.
6. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 70 della L.R. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale- locazioni turistiche" si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 70 della L.R. 86/2016, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 6.000,00;
 - b) I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche, nonché gli intermediari con mandato di locazione turistica, che omettono la presentazione della comunicazione al comune o che la presentano incompleta o infedele, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 1.500,00;
 - c) Nel caso in cui vengono forniti servizi accessori o complementari, I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche, nonché gli intermediari con mandato di locazione turistica, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 3.000,00.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da eseguire alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Castagneto Carducci almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.



Articolo 15

Funzionario responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 16

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

Articolo 17

Entrata in vigore

- 1 Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 27/02/2018 e ss.mm.ii.